



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Monza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Davide De Giorgio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al numero 7180/2014 Registro Generale affari contenziosi civili vertente

TRA

[REDACTED] (C.F. **[REDACTED]**) rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Recchia del Foro di Roma, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Roma, piazza dei Navigatori n. 7 scala L, giusta procura in atti

ATTORE

E

[REDACTED] (P.I. **[REDACTED]**) rappresentata e difesa dagli avv. Giorgio Calesella, Aldo Brielli e Federico Bellini ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Monza via degli Zevattari n. 1, giusta procura in atti

CONVENUTA

OGGETTO del giudizio: 140051 – assicurazione contro i danni

CONCLUSIONI delle parti:

Per **[REDACTED]** (dall'atto di citazione)

Voglia l'On. Tribunale adito, contrariis reiectis, accertare e dichiarare che la parte convenuta **[REDACTED]** Assicurazioni s.p.a. è incorsa in inadempimento contrattuale assoluto ai sensi dell'art. 1218 e seguenti del codice civile e per l'effetto condannarla ad adempiere e dunque a versare l'indennizzo complessivo di euro 20.000,00 in virtù di polizza assicurativa per la garanzia furto dell'autoveicolo targato **[REDACTED]** oltre interessi e rivalutazione monetaria in favore di parte attrice, per la causale di cui in narrativa, ovvero quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese, competenze onorari (compenso professionale).

1

Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile
dott. Davide De Giorgio



Per **[REDACTED] ASSICURAZIONI S.p.A.** (dal foglio di precisazione delle conclusioni depositato all'udienza del 6 ottobre 2015):

Voglia l'On.le Tribunale Civile di Monza, contrariis reiectis, così giudicare
In via principale: per le causali di cui in atti, rigettare tutte le domande ex adverso proposte nei confronti di **[REDACTED] ASSICURAZIONI S.p.A.**, poiché del tutto infondate in fatto ed in diritto, oltre che assolutamente non provate.

In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande svolte da parte attrice, ridurre e/o contenere l'eventuale indennizzo nella misura massima di Euro 15.280,00 in conformità alle condizioni di polizza, tenuto conto dei massimali e delle franchigie ivi indicate.

Con vittoria di tutte le spese e competenze di causa, oltre IVA e CPA di legge.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Premessa

L'odierno attore **[REDACTED]**, in data 6 maggio 2013, tra le ore 12,00 e le ore 14,30 ha subito in Roma, Via Casilina 1212, il furto da parte di ignoti della sua autovettura BMW mod. X3 targata **[REDACTED]**, assicurata contro tale evento con la società convenuta **[REDACTED] ASSICURAZIONI S.p.A.** e parcheggiata al momento del fatto dinanzi alla pizzeria di proprietà dello stesso.

Nell'immediatezza del fatto, alle ore 15,10 del giorno del furto, l'attore si è recato presso il Commissariato di Polizia di Casilino Nuovo a denunciare il furto in questione.

Nella denuncia presentata in tale frangente, l'attore ha dichiarato, tra l'altro, quanto segue: "Rappresento che gli ignoti ladri per rubare detta autovettura hanno prelevato le chiavi di detto mezzo lasciate incustoditi dal sottoscritto sul bancone della citata pizzeria di mia proprietà".

In data 8 maggio 2015, alle ore 19,30, presso il medesimo ufficio, l'attore ha parzialmente modificato le proprie dichiarazioni rilasciate in precedenza, dichiarando, tra l'altro, quanto segue: "Rappresento inoltre che le chiavi della mia autovettura BMW mod. X3 erano custodite all'interno del cassetto del bancone della mia pizzeria".

La causa verte sulla sussistenza o meno del diritto all'indennizzo in capo all'attore, nonché sulla sua eventuale quantificazione, dal momento che la società di assicurazioni convenuta, alla luce della discrepanza tra le dichiarazioni sopra riportate, ha rifiutato il relativo pagamento, sostenendo che il furto si fosse verificato a seguito di comportamento gravemente colposo dell'attore.

In ordine alla sussistenza o meno del diritto all'indennizzo

I. Nell'atto di citazione l'attore ha sostenuto che la discrepanza tra le dichiarazioni rilasciate immediatamente dopo il fatto e quelle rese a distanza di oltre 48 ore dalle prime fosse dovuta allo stato di smarrimento mentale in cui egli versava al momento della prima denuncia.



A dimostrazione di ciò, l'attore ha evidenziato altresì che nella prima denuncia risultava errata anche l'indicazione della sua data di nascita, successivamente corretta.

In ordine alle modalità con cui erano state riposte le chiavi dell'autovettura in questione il giorno del furto, è stata assunta dal Tribunale di Velletri, su delega di questo Ufficio, la testimonianza di [REDACTED] la quale ha dichiarato di essere collaboratrice presso la ditta dell'attore.

In relazione alla circostanza sopra indicata, la teste ha dichiarato quanto segue: "Sul capitolo 2 è vero quanto mi si legge, ricordo che quella mattina è entrato dalla porta di servizio e ha appoggiato le buste della spesa sul piano lavoro e messo le chiavi nel cassetto sotto, aveva due mazzi di chiavi in mano, quelle del locale e quelle della vettura".

La deposizione in questione, proprio nella sua parte cruciale ai fini della decisione, si pone in insanabile contraddizione con quanto denunciato dall'attore subito dopo il furto alla Polizia in ordine alle chiavi del locale.

In particolare, nella denuncia resa in data 6 maggio 2013, l'attore, con riguardo agli oggetti presenti nell'autovettura al momento del furto, ha espressamente dichiarato quanto segue: "Inoltre, vi erano le chiavi della mia abitazione del box auto e della mia pizzeria denominata [REDACTED] sedente in Roma via [REDACTED]".

Tale parte della denuncia non risulta oggetto di alcuna rettifica ed ha dunque valore confessorio.

Deve dunque escludersi con certezza che l'attore, nell'entrare all'interno della pizzeria subito dopo aver parcheggiato la sua autovettura nei pressi dell'ingresso principale, possa aver avuto in mano anche le chiavi del locale.

Si rileva in proposito che le dichiarazioni rese sul punto in questione da [REDACTED] nell'immediatezza del fatto sono certamente più genuine di quelle rese dalla testimone sopra indicata a distanza di oltre due anni dall'evento.

La circostanza innanzi indicata è fortemente sintomatica di un imperfetto ricordo dei fatti da parte della teste (verosimilmente a causa del tempo trascorso dall'evento), con la conseguenza che la sua deposizione non può essere tenuta in considerazione ai fini della decisione, siccome inattendibile.

Quanto, poi alla discrepanza tra le dichiarazioni rilasciate dall'attore il 6 maggio 2013 e l'8 maggio 2013, essa non può essere ascritta ad un mero errore.

Infatti:

- a. l'erronea indicazione della data di nascita [REDACTED] (01.01.1945 anziché 01.10.1945) risulta con ogni probabilità dovuta non già ad una erronea dichiarazione dell'attore, bensì ad un errore materiale di scritturazione da parte del verbalizzante;
- b. il luogo in cui erano state riposte le chiavi dell'autovettura risulta indicato in maniera talmente diversa nelle due occasioni che non risulta verosimile l'ipotesi dell'errore indotto dall'agitazione del momento.

Inoltre, alla luce dello stato dei luoghi indicato dall'attore nella documentazione prodotta, deve considerarsi ben poco verosimile che ignoti, durante l'orario di attività della pizzeria in questione, abbiano avuto la possibilità di entrare nel



locale cucina (in cui risulterebbe ubicato il banco indicato dall'attore nella successiva rettifica della denuncia), rovistare nel cassetto del banco e successivamente uscire dal locale senza essere notati da alcuno.

II. Deve allora essere presa in considerazione la condotta indicata dall'attore nella denuncia originariamente presentata, vale a dire l'aver lo stesso lasciato le chiavi incustodite sul bancone della pizzeria.

Per quanto concerne lo stato dei luoghi rappresentato nelle fotografie e nella piantina prodotte dall'attore con l'atto introduttivo del giudizio, lo stesso deve ritenersi non contestato.

Si rileva, a tale proposito, che la società convenuta, pur avendo dichiarato in comparsa di risposta, a pagina 5, di contestare integralmente la documentazione depositata in atti dalla controparte sub n. da 14 a 18, ha tuttavia effettuato subito dopo delle specificazioni relative alla contestazione in esame da cui emerge chiaramente che essa riguardava la pretesa inidoneità di detta documentazione a provare la dinamica dei fatti descritta dall'attore, e non anche la fedeltà o meno della rappresentazione dello stato dei luoghi.

Anzi, le deduzioni svolte in proposito dalla convenuta presuppongono logicamente che lo stato dei luoghi descritto dalla documentazione in questione non sia contestato.

Dalle prime due fotografie prodotte sub doc. 14 emerge che il bancone destinato alla vendita dei prodotti al pubblico è protetto da un vetro che separa, sia pure in maniera non assoluta, gli oggetti che si trovano sul bancone dalle possibili manomissioni degli avventori.

Occorre dunque verificare se l'aver lasciato la chiave dell'autovettura in vista dietro il vetro costituisca o meno comportamento gravemente colposo da parte dell'assicurato.

Sotto il profilo giuridico, deve ritenersi che sia gravemente colposa la condotta dell'assicurato consistente nella mancata adozione delle misure minimali idonee ad impedire l'evento assicurato secondo un giudizio da esprimersi ex ante.

In altre parole, la condotta dell'assicurato deve risultare idonea a rendere molto probabile il verificarsi dell'evento assicurato come verosimile conseguenza della condotta tenuta.

Può pertanto ritenersi, in concreto, che lasciare l'autovettura aperta o, peggio ancora, con le chiavi inserite nel cruscotto, pur in assenza di dolo, costituisca condotta gravemente colposa, in quanto tale da rendere molto probabile il verificarsi del furto.

Tuttavia tali caratteri risultano mancanti nella fattispecie, visto che non si controverte in ordine all'avvenuta chiusura a chiave del mezzo e considerato che le chiavi in questione non si trovavano all'esterno del locale in prossimità dell'automezzo, bensì all'interno della pizzeria ed in una zona, il bancone, non direttamente accessibile al pubblico, sebbene visibile.

Il ladro, infatti, oltre a dover associare le chiavi in questione all'automezzo parcheggiato all'esterno del locale, ha dovuto necessariamente entrare nella pizzeria ed avere accesso alla parte del bancone chiusa dal vetro, ciò nonostante la



presenza del titolare e della sua collaboratrice, nonché, probabilmente, anche di altri avventori.

Ne consegue che l'aver lasciato le chiavi sul bancone, pur costituendo comportamento negligente e dunque colposo, non lo sia in maniera grave, non risultando la sottrazione delle chiavi quale evento verosimilmente ricollegabile a tale condotta con elevato grado di probabilità secondo un giudizio ex ante.

Ne deriva ulteriormente che la colpa grave non può essere invocata ai fini dell'esclusione del diritto all'indennizzo.

III. Per quanto concerne la mancata riconsegna delle doppie chiavi, circostanza che risulta allegata in comparsa di risposta a pagina 8, essa non risulta ostativa al pagamento dell'indennizzo.

Si rileva, a tale proposito, che l'articolo 11 delle condizioni di assicurazione prodotte in atti prevede in proposito quanto segue: "In caso di furto totale, l'assicurato deve far pervenire all'impresa le seconde chiavi del veicolo nonché tutte quelle previste dalla dotazione di serie. In caso di mancata consegna delle seconde chiavi, l'Impresa si riserva l'applicazione di un ulteriore scoperto del 20% sulla liquidazione del sinistro".

Da quanto precede si ricava che la mancata consegna delle seconde chiavi influisce non già sulla sussistenza in sé del diritto all'indennizzo, bensì solo in ordine alla quantificazione dell'indennizzo medesimo.

A conferma di quanto precede, si rileva che la circostanza concernente la mancata riconsegna delle seconde chiavi da parte dell'assicurato è stata allegata dalla compagnia convenuta proprio nell'ambito del paragrafo 4 della narrativa della comparsa di risposta, paragrafo relativo alla quantificazione dell'indennizzo.

Sul quantum debeatur

L'attore ha considerato come base di calcolo dell'importo dovuto a titolo di indennizzo del furto subito il valore di euro 25.000,00 indicato nella polizza prodotta in atti.

Tale valore risulta contestato dalla compagnia convenuta.

La polizza in esame risulta essere stata stipulata in data 20 febbraio 2012, vale a dire poco più di un anno prima del furto.

La circostanza che l'autovettura sia stata assicurata in tale frangente per un valore di euro 25.000,00 implica che le parti abbiano inteso attribuire concordemente al mezzo tale valore alla data sopra indicata, né la società convenuta risulta aver addotto elementi da cui possa evincersi il contrario.

Peraltro, poiché il furto è avvenuto a distanza di oltre un anno dalla determinazione di siffatto valore, deve ritenersi che in tale arco temporale l'automezzo abbia subito un deprezzamento che, in mancanza di ulteriori elementi forniti dalle parti, deve essere ritenuto, in via equitativa e secondo la normale esperienza, pari a circa il 10%.

Ne deriva che il valore del mezzo al momento del furto deve essere considerato pari ad euro 22.500,00.

Su tale valore deve essere pacificamente calcolata la franchigia del 25%, con la conseguenza che l'importo indennizzabile si riduce ad euro 16.875,00.



Ai sensi dell'articolo 11 delle condizioni generali di contratto, alla luce della mancata consegna delle doppie chiavi, ed in considerazione della allegazione a tal fine effettuata dalla società convenuta, l'importo in questione deve essere ulteriormente ridotto del 20%, passando in tal modo ad euro 13.500,00.

La somma sopra liquidata deve essere attualizzata, in quanto credito di valore; la stessa deve quindi essere maggiorata della rivalutazione monetaria, con cadenza annuale, secondo gli indici medi ISTAT del costo vita, oltre che degli interessi legali sulla somma rivalutata anno per anno con decorrenza dalla data del sinistro (6 maggio 2013) e sino alla data della presente sentenza.

Sulla somma così determinata, pari ad euro 13.942,51, sono dovuti gli interessi di mora dalla data della presente decisione e fino al saldo.

Entro tali limiti deve essere accolta la domanda dell'attore, con rigetto di ogni maggior pretesa.

Sulle spese processuali

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

Sulla mancata partecipazione della convenuta alla mediazione

La mancata partecipazione della convenuta al procedimento di mediazione obbligatoria esperito ante causam dalla controparte deve ritenersi ingiustificata, ciò dal momento che l'indennizzo è risultato dovuto a prescindere dalla fondatezza o meno delle dichiarazioni rilasciate dall'assicurato in data 8 maggio 2013.


Non rilevano a tale proposito i contatti tenuti dalle parti a fini transattivi al di fuori del procedimento di mediazione obbligatoria.

Ne consegue l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 8, comma 4 bis D.L. n. 28/2010.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da **[REDACTED]** contro **[REDACTED]**, così provvede:

1. in accoglimento della domanda dell'attore, condanna **[REDACTED]** ASSICURAZIONI S.p.A., a pagare a **[REDACTED]** PALMIERI Aldo, a titolo di indennizzo relativo al furto oggetto di causa, la complessiva somma di euro 13.942,51, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza e fino al saldo;
2. rigetta ogni ulteriore e contraria domanda, eccezione e deduzione delle parti;
3. condanna **[REDACTED]** ASSICURAZIONI S.p.A. a rifondere a PALMIERI Aldo le spese processuali, che liquida in complessivi euro 260,00 per anticipazioni ed euro 4.835,00 per compensi, oltre IVA, CPA e 15% spese forfettarie come per legge;



4. visto l'art. 8, comma 4 bis D.L. n. 28/2010, condanna **[REDACTED]** **[REDACTED]** **[REDACTED]** al versamento all'Erario di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il presente giudizio.
Così deciso in Monza, in data 22 gennaio 2016.

Il Giudice
Davide De Giorgio

